



Allegati n° - 1

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/ )

**Oggetto:** Comunicazione relativa all'assolvimento dell'obbligo versamento imposta di bollo in relazione alle procedure per l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti disciplinate nel Reg. CE n. 1013/2006 e smi.

A tutti i notificatori

Si comunica, che, da verifica puntuale condotta da questo Settore con il supporto della Settore Attività Legislativa e Giuridica e della Direzione Programmazione e Bilancio di Regione Toscana in relazione alle procedure poste in essere al fine di autorizzare le notifiche per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, è emerso quanto segue.

La procedura delineata dal Reg. CE 1013/2006 prevede una serie di steps procedurali, concatenati e conseguenti tra di loro da un punto di vista logico e temporale. Il primo di tali steps è la presentazione della "notifica" (i cui requisiti necessari sono disciplinati all'art. 4), che costituisce una particolare forma di "istanza".

Da un punto di vista sostanziale, l'atto con cui è approvata o respinta una notifica, adottato ai sensi all'art. 9 comma 1 del Regolamento CE 1013/2006, ha un contenuto provvedimento di tipo autorizzatorio, in quanto esso produce l'effetto giuridico di rimuovere i vincoli predeterminati dalla legge per l'esercizio di una particolare attività di impresa, quella del trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Da un punto di vista formale, anche sulla base di un confronto con altre autorità competenti italiane (siano esse Regioni, Province o Città Metropolitane), si deve evidenziare che le tipologie di atto adottate, nella prassi amministrativa, sono molteplici: vi sono autorità che utilizzano la tipologia del decreto dirigenziale, vi sono autorità che adottano lettere protocollate e vi sono autorità che, essendo dotate di un applicativo informatico, autorizzano semplicemente compilando la casella 20 del documento di notifica.

Peraltro, ciò che rimane indiscutibile è che la decisione deve essere "scritta" e "debitamente motivata", come recita il comma 1 dell'art. 9 del Regolamento.

Dato che la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e smi, costituisce uno degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo non può non conseguire che la decisione di autorizzare con o senza condizione o di fare obiezione in relazione ad una notifica presentata deve qualificarsi, a tutti gli effetti, come un "provvedimento amministrativo" che consegue a una particolare tipologia di "istanza", la notifica.

Per quanto sopra, ad avviso di questa Autorità deve ritenersi che:

- la presentazione sia in forma cartacea sia in forma telematica all'indirizzo unico di Posta Elettronica Certificata di Regione Toscana ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) di una notifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 1013/2006 si configura come "istanza" e deve pertanto essere assoggettata all'applicazione dell'art. 3 dell'Allegato A- Tariffa del DPR 642/1972, con conseguente obbligo del versamento dell'imposta di bollo in misura forfettaria di € 16,00;
- parimenti, il rilascio da parte di questa amministrazione regionale del provvedimento amministrativo (di autorizzazione con o senza condizione o di obiezione) conseguente alla presentazione della notifica deve farsi rientrare nella tipologia di "provvedimento" emesso da un organo di un'amministrazione regionale e deve pertanto essere assoggettata

all'applicazione dell'art. 4 dell'Allegato A- Tariffa del DPR 642/1972, con conseguente obbligo del versamento dell'imposta di bollo in misura forfettaria di € 16,00.

Ad oggi, questa Autorità, per autorizzare le notifiche, sta adottando la forma della “lettera protocollata” indirizzata al notificatore in via diretta e, per conoscenza, a tutte le altre autorità coinvolte nella procedura.

Tuttavia, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si ritiene doveroso introdurre, quale condizione di procedibilità relativamente all'istruttoria delle notifiche per il trasporto transfrontaliero di rifiuti presentate alla Regione Toscana in qualità di “autorità competente di spedizione”, la dimostrazione, da parte dei notificatori, dell'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

Pertanto, a decorrere dal 01/05/2023, all'atto di presentazione formale (cartacea o per via telematica) della notifica, i notificatori dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modulo facsimile che si allega, di aver effettuato, mediante modello F23, il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione della notifica e, contestualmente, in relazione al provvedimento ad essa conseguente.

Si precisa che il suddetto versamento sarà dovuto solo per le notifiche presentate formalmente in data successiva al 01/05/2023.

La presente comunicazione sarà pubblicata nella pagina web “trasporti transfrontalieri” del sito istituzionale di Regione Toscana ed il facsimile di dichiarazione di assolvimento imposta di bollo in formato PDF editabile sarà reperibile al link: <https://www.regione.toscana.it/-/procedure-e-modulistica-esportazioni-intracomunitarie-verso-paesi-terzi>.

Distinti saluti

Il Dirigente  
*dott. Sandro Garro*

Per informazioni:

P.O. di riferimento: dott. Rino Paragona (tel. 055.4386640 - [rino.paragona@regione.toscana.it](mailto:rino.paragona@regione.toscana.it) – Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto – Via Cavour n. 16 - 58100 Grosseto)